



## STATUTO

### "CICLISTICA MOLASSANA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

#### **ART. 1 - Denominazione e sede**

E' costituita un'Associazione sportiva dilettantistica ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile denominata "CICLISTICA MOLASSANA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" con sede in Genova, Via S. Rocco di Molassana, n. 28

#### **ART. 2 – Scopo**

##### **Art.2.1**

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

##### **Art.2.2**

Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica del ciclismo (in ogni sua forma e specialità tecnica), intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione e l'organizzazione di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, agonistica, amatoriale, ricreativa e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del ciclismo, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività sportiva ciclistica. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive di ogni genere.

##### **Art.2.3**

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

##### **Art.2.4**

L'Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie e le direttive del C.O.N.I. e della F.C.I.

S'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi del C.O.N.I. e della F.C.I. dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità degli stessi Enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

##### **Art.2.5**

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti del C.O.N.I. e della F.C.I. nella parte relativa all'organizzazione.

##### **Art.2.6**

Per conseguire gli scopi sociali l'Associazione potrà:

- a) pubblicizzare e diffondere attraverso tutti i mezzi di comunicazione di massa la propria attività;

- b) ricercare contributi a sostegno delle proprie attività in ogni sede opportuna;
- c) pubblicare, anche in collaborazione con terzi, articoli, fogli notizie, opuscoli e altri scritti;
- d) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, operatori del settore ciclistico e associazioni di vario genere.

### **Art. 3 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

### **Art. 4 - Domanda di ammissione**

#### **Art. 4.1**

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

#### **Art.4.2**

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

#### **Art.4.3**

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

#### **Art.4.4**

E' facoltà del Consiglio Direttivo respingere la domanda d'iscrizione a proprio insindacabile giudizio senza obbligo di fornire alcuna spiegazione al richiedente.

#### **Art.4.5**

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

#### **Art.4.6**

La quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e versata dal socio all'atto del tesseramento, non può essere trasferita dal socio stesso a terzi o rivalutata.

### **Art. 5 - Diritti dei soci**

#### **Art.5.1**

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

## **Art.5.2**

La qualifica di socio da diritto a frequentare la sede sociale ed a partecipare alle attività dell'Associazione.

## **Art. 6 - Decadenza dei soci**

### **Art.6.1**

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli o lesive dell'immagine della Ciclistica Molassana, entro e fuori l'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell'attività sociale della Ciclistica Molassana.

La radiazione non darà in alcun modo diritto a indennizzi di alcun genere.

## **Art. 7 - Organi**

1. Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci
- il consiglio direttivo
- il presidente

## **Art. 8 – Assemblea**

### **Art.8.1**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

### **Art.8.2**

La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno.

In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

### **Art.8.3**

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

## **Art. 9 - Diritto di partecipazione**

### **Art.9.1**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

### **Art.9.2**

Il voto è libero ed individuale; può essere espresso con votazione segreta; non sono ammesse deleghe.

## **Art. 10 - Compiti dell'assemblea**

### **Art.10.1**

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica, o posta ordinaria, o sul sito web dell'Associazione, o con altre modalità ritenute opportune a darne adeguata conoscenza agli associati. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

### **Art.10.2**

L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

### **Art.10.3**

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

### **Art.10.4**

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

### **Art.10.5**

L'assemblea nomina un segretario.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

## **Art. 11 - Validità assembleare**

### **Art.11.1**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

#### **Art.11.2**

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art.11.3**

In seconda convocazione, l'assemblea (tanto ordinaria, quanto straordinaria) sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art.11.4**

Tanto l'assemblea ordinaria quanto la straordinaria potranno essere effettuate anche con modalità telematiche.

### **Art. 12 - Assemblea straordinaria**

#### **Art.12.1**

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica, o posta ordinaria, o sul sito web dell'Associazione, o con altre modalità ritenute opportune a darne adeguata conoscenza agli associati almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

#### **Art.12.2**

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

### **Art. 13 - Consiglio Direttivo**

#### **Art.13.1**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea, da un minimo di cinque fino ad un massimo di undici eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

#### **Art.13.2**

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.

#### **Art.13.3**

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della disciplina del ciclismo.

#### **Art.13.4**

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

#### **Art.13.5**

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione:

- a) redige e propone all'Assemblea dei soci il rendiconto consuntivo annuale;
- b) redige e approva i programmi dell'Associazione;
- c) attua le decisioni prese dall'Assemblea dei soci;
- d) compie tutti gli atti necessari all'ordinaria amministrazione dell'Associazione, compresa la redazione di regolamenti e disposizioni utili al conseguimento degli scopi sociali;
- e) stabilisce l'importo delle quote annuali di iscrizione all'Associazione;
- f) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.

#### **Art. 14 – Dimissioni**

##### **Art.14.1**

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

##### **Art.14.2**

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

#### **Art. 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.

#### **Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) attuare le finalità previste dallo statuto ed eseguire le decisioni dell'assemblea dei soci.

### **Art. 17 - Il Presidente**

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

### **Art. 18 - Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

### **Art. 19 – Il Segretario**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri sociali e contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

### **Art. 22 – Rendiconto**

#### **Art.22.1**

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

#### **Art.22.2**

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

#### **Art.22.3**

Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

#### **Art.22.4**

Gestisce il fondo sociale costituito dalle quote associative annuali, da eventuali contributi di enti e di terzi, da liberalità, da sottoscrizioni volontarie dei soci e dai fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio relative all'esercizio dell'anno precedente.

### **Art. 23 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

## **Art. 24 - Patrimonio ed entrate**

### **Art.24.1**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.

### **Art.24.2**

Gli avanzi conseguiti devono essere reinvestiti interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva connessa alla pratica del ciclismo.

### **Art.24.3**

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

## **Art. 25 - Sezioni**

L'Associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

## **Art. 26 - Clausola Compromissoria**

### **Art.26.1**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dall'Ente sportivo di appartenenza.

### **Art.26.2**

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni dell'Ente sportivo di appartenenza, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Genova.

### **Art.26.3**

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

### **Art.26.4**

L'arbitrato avrà luogo presso la sede dell'Associazione ed il Collegio Arbitrale giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.





**Art.26.5**

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dall'Ente sportivo di appartenenza.

**Art. 27 – Scioglimento**

**Art.27.1**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci con diritto di voto. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto.

**Art.27.2**

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

**Art.27.3**

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive analoghe.

**Art. 28 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto, e ai regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana, alle norme del CONI, alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo, di enti non commerciali e di associazioni di promozione sociale ed in subordine alle norme del Codice Civile.

Ciclistica Molassara  
Associazione Sportiva Dilettantistica  
Via San Bosco di Molassara 28 – 18138 Genova  
Codice Fiscale 95867240108 Tel. 0145578007

15/4/2021

2405/4  
200,00.